



COMUNE DI OSPEDALETTO  
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°22  
Reg. delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**O G G E T T O**

Nomina della Commissione elettorale comunale del Comune di Ospedaletto

Oggi **diciannove** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Licciardiello Edy	Presente	Zampiero Giulio	Presente
Cavagna Genny	Presente	Zortea Giorgio	Presente
Furlan Andrea	Presente	Zortea Sandro	Presente
Insommo Martina	Presente	Perin Danilo	Presente
Menestrina Anna	Presente	Pierotti Nicola	Presente
Nicoletti Marco	Presente	Furlan Mirko	Presente

Presenti 12 Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Nomina della Commissione elettorale comunale del Comune di Ospedaletto
---------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto dispone la Legge 21.12.2005 n. 270, “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”, entrata in vigore il 31.12.2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 213/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2005; in particolare l’innovazione introdotta dall’art. 10 della legge soprarichiamata che, nel sostituire l’art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n° 223, ha previsto che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, doveva essere costituita una Commissione elettorale comunale.

Vista la successiva legge di Conversione del Decreto legge 03.01.2006 n. 1, con la quale sono state approvate ulteriori modifiche alla normativa.

Atteso che la Commissione elettorale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal 2° comma dell’art. 10 della citata legge n. 270/2005 e dalla legge di conversione del D.L. 03.01.2003 n. 1, deve essere composta dal Sindaco e da n. 3 (tre) componenti effettivi e n. 3 (tre) supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a n. 50 (cinquanta) consiglieri.

Preso atto dell’opportunità, a seguito del rinnovo dell’Amministrazione comunale avvenuta con le elezioni del 04 maggio 2025, di procedere alla nomina di una nuova Commissione Elettorale.

Ricordata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006, che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. n. 223/67, e s.m., che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa.

Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223, “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, come sostituito dall’art. 26, 4° comma, della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato in questo dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270, che recita: “Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre nei Comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a n. 50, ovvero a quattro nei Comuni il cui consiglio è composto da più di n. 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.”.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Vista le designazioni comunicate nel corso dell’assemblea dal Capogruppo di maggioranza Consigliere Cavagna Genny che indica quali membri effettivi i consiglieri di maggioranza Signori Insommo Martina e Menestrina Anna e quali membri supplenti i consiglieri di maggioranza Signori Furlan Andrea e Zampiero Giulio.

Atteso che il Capogruppo di minoranza, Consigliere Zortea Sandro, dichiara che il proprio gruppo non intende designare alcun consigliere di minoranza per ricoprire la carica di membro effettivo e di membro supplente della commissione elettorale comunale.

Avuto presente che, come sopra riportato, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, in base all’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223, dovrà essere

chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Atteso che:

- l'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione;
- con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

Riconosciuta la propria competenza.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale vigente;
- il regolamento del Consiglio comunale;

Preso atto del parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, espresso in forma digitale ed allegato al presente provvedimento;

Dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria previsto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 21 di data 04.07.2018.

Considerato che il Consiglio comunale, nell'eleggere al suo interno tre consiglieri, garantendo in ogni caso la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della Commissione stessa, deve procedere con la votazione a scrutinio segreto, il Presidente dà inizio alle operazioni di voto per la nomina dei membri effettivi, esaurite le quali, con l'assistenza degli scrutatori previamente designati, procede allo scrutinio dei voti ed alla proclamazione del risultato dell'esperita votazione:

Consiglieri presenti	12
Consiglieri votanti	11
Hanno ottenuto voti i signori:	
Menestrina Anna	4
Insommo Martina	3
Schede bianche	4
Schede nulle	/

Dopodichè il Presidente dà inizio alle operazioni di voto per la nomina dei membri supplenti, esaurite le quali, con l'assistenza degli scrutatori previamente designati, procede allo scrutinio dei voti ed alla proclamazione del risultato dell'esperita votazione:

Consiglieri presenti	12
Consiglieri votanti	11
Hanno ottenuto voti i signori:	
Furlan Andrea	4
Zampiero Giulio	3
Schede bianche	4
Schede nulle	/

Constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito delle votazioni come sopra riportate.

Acclarato che, come risulta dal verbale della Sezione Unica relativo alle Comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali avvenuti domenica 04 maggio 2025, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti è il signor Perin Danilo.

Sulla base di tali risultati, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. Di nominare, per quanto premesso in narrativa, quali membri effettivi della Commissione elettorale comunale del Comune di Ospedaletto, per la durata della legislatura, a' termini di legge, i signori:
  - Menestrina Anna
  - Insommo Martina
  - Perin Danilo, in rappresentanza della minoranza consiliare;
2. Di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale comunale del Comune di Ospedaletto i signori:
  - Furlan Andrea
  - Zampiero Giulio
  - Pierotti Nicola, in rappresentanza della minoranza consiliare.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:*

*a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*

*b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*

*c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Nomina della Commissione elettorale comunale del Comune di Ospedaletto
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Licciardiello Edy**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Biscaro Sonia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

**Oggetto: Nomina della Commissione elettorale comunale del Comune di Ospedaletto**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-06-25

Il Responsabile del servizio  
F.to Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 del 19-06-2025**

**Oggetto: Nomina della Commissione elettorale comunale del Comune di Ospedaletto**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 246 all'albo pretorio on line del sito [www.comune.ospedaletto.tn.it](http://www.comune.ospedaletto.tn.it).

Comune di Ospedaletto li 23-06-2025

**IL RESPONSABILE**  
**Dott.ssa Biscaro Sonia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

### **N. 22 del 19-06-2025**

**Oggetto: Nomina della Commissione elettorale comunale del Comune di Ospedaletto**

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE**  
**Biscaro Sonia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa